

## FOGLIO INFORMATIVO PER IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONE

### INFORMAZIONI SU SELLA LEASING S.P.A. (sezione 1)

Denominazione legale	<b>SELLA LEASING S.P.A.</b>
Sede legale ed amministrativa	VIA ITALIA 2 13900 BIELLA - BI
Numero di telefono	015.25288.1
Numero di fax	015.35804.99
Sito internet	leasing.sella.it
E-mail	info@sellaleasing.it
Cod. ABI	19142
Numero di iscrizione nella sezione D del Registro Unico Elettronico degli Intermediari Assicurativi	D000200668
Numero di Iscrizione alla CCIAA Monte Rosa Laghi Alto Piemonte	00528570021
Appartenente al gruppo Sella	

### Offerta Fuori Sede – Soggetto Collocatore

Nome e cognome del dipendente SELLA LEASING S.P.A.

Denominazione legale del soggetto convenzionato

Sede legale ed amministrativa

Numero di telefono

Qualifica

Estremi iscrizione in Albi – Elenchi

Il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

### CHE COS'E' UNA FIDEIUSSIONE (sezione 2)

#### CARATTERISTICHE

Il sottoscrittore della fideiussione (ossia il garante dell'operazione) garantisce con tutto il suo patrimonio Sella Leasing S.p.A., fino all'importo predeterminato nella garanzia stessa, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso Sella Leasing S.p.A. dal debitore principale derivanti dal contratto garantito.

#### Rischi contrattuali

- pagamento da parte del fideiussore di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- possibilità per il fideiussore di dover rimborsare a Sella Leasing S.p.A. le somme che la stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

### CHE COS'E' UN CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA (sezione 2 - bis)

#### CARATTERISTICHE

Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale il Concedente si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'Utilizzatore che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo, che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'Utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero in caso di mancato esercizio del diritto l'obbligo di restituirlo. Fornitore ed Utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease back). Si tratta quindi di una sorta di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il Concedente mette a disposizione del cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato. L'Utilizzatore, per tutta la durata del contratto, ha l'obbligo di coprire il bene con apposita polizza assicurativa, con clausola di vincolo a favore del Concedente. Alla scadenza del contratto di locazione finanziaria, l'Utilizzatore dovrà alternativamente restituire il bene o esercitare il diritto di diventarne proprietario mediante il pagamento del diritto di opzione.

## RISCHI TIPICI

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono:

### Rischi contrattuali

L'Utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa.

A fronte dell'assunzione di tali rischi, l'Utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti. L'Utilizzatore non può cedere il contratto a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Concedente; qualora il Concedente autorizzi la cessione, ai sensi dell'art. 1408 secondo comma c.c., l'Utilizzatore non è liberato da tutte le obbligazioni contrattualmente previste salvo che il Concedente lo preveda espressamente. Il Concedente può quindi agire nei confronti del Cedente in qualsiasi momento e senza preavviso qualora il Cessionario risulti inadempiente alle obbligazioni assunte.

### Rischi economico-finanziari

L'Utilizzatore si assume i rischi di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche. Infatti, i canoni possono aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri qualora l'utilizzatore abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (es: Euribor); nel caso in cui l'utilizzatore abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso non beneficerà di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro. Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, l'Utilizzatore si assume il rischio di cambio connesso. L'Utilizzatore si fa altresì carico dei rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato. Inoltre, se l'Utilizzatore non riveste la qualifica di Consumatore o di Microimpresa, il Concedente ha la facoltà di modificare unilateralmente il Tasso Leasing, indicato nelle Condizioni Particolari, al verificarsi dell'aumento della differenza di rendimento tra il BTP decennale italiano ed il Bund decennale tedesco pari o superiore a 150 bps (rilevabile su Il Sole 24 Ore) rispetto al valore di tale differenza alla data di stipula del presente contratto. In tal caso, il Concedente può variare il Tasso Leasing nella misura massima di 0,10 punti percentuali per ogni variazione di 10 bps del differenziale tra il BTP decennale italiano ed il Bund decennale tedesco e comunque entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

## CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELL'OPERAZIONE (sezione 3)

Non sono applicate spese a carico del fideiussore per il rilascio della garanzia.

## RECESSO E RECLAMI (sezione 4)

Di seguito si riportano le principali clausole del contratto di fideiussione:

### Recesso:

Il/la fideiussore / i, qualora rivesta/rivestano la qualità di consumatore/i alla data di sottoscrizione ai sensi dell'articolo 1469 bis, comma 2, Cod. Civ. può/possono esprimere a Sella Leasing S.p.A. la volontà di recedere dalla presente fideiussione, mediante la trasmissione di espressa comunicazione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Il Fideiussore sarà liberato solamente qualora Sella Leasing S.p.A., a suo insindacabile giudizio, accetti il recesso mediante apposita comunicazione al richiedente. Resta inteso che la garanzia resterà valida fino al giorno (incluso) di accettazione del recesso da parte della Società.

### Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie - Mediazione:

Per eventuali contestazioni relative al rapporto regolato da questo contratto di garanzia il Fideiussore / i può / possono sporgere reclamo inoltrandolo all'ufficio Reclami della società all'indirizzo SELLA LEASING S.P.A. – Ufficio Reclami - Via Italia 2 - 13900 Biella - BI, oppure tramite e-mail agli indirizzi: reclami@sellaleasing.it o sellaleasing.reclami@pec.sella.it. che risponde entro sessanta giorni dal ricevimento. Se non sarà / saranno soddisfatti o non avrà / avranno ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere al Giudice potrà / potranno rivolgersi a:

- All'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure direttamente alla società;
- Conciliatore Bancario Finanziario ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), Via delle Botteghe Oscure 54, 00186 Roma.

### Foro Competente:

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Fideiussore / i e Sella Leasing S.p.A. in dipendenza del rapporto regolamentato dal contratto il Foro esclusivamente competente è quello di Biella. Qualora il Fideiussore rivesta la qualità di consumatore, ai sensi del D.Lgs. 06/09/2005 - Codice del Consumo - il foro esclusivamente competente sarà quello di sua residenza o domicilio elettivo.

## LEGENDA

<b>Concedente</b>	e' l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria;
<b>Garante</b>	e' la persona e/o la società che sottoscrive la garanzia a favore di SELLA LEASING S.P.A. ;
<b>debitore principale o Utilizzatore</b>	e' la persona e/o la società di cui si garantisce l'adempimento in favore di SELLA LEASING S.P.A. ;
<b>soggetto convenzionato</b>	e' l'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria, mediatore creditizio o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario proponente offre "fuori sede" i suoi prodotti;
<b>importo massimo garantito</b>	e' la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla SELLA LEASING S.P.A. nel caso di inadempimento del debitore principale;

**reviviscenza della garanzia**

consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore di SELLA LEASING S.P.A. siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati;

**Canone**

e' il corrispettivo periodico della locazione finanziaria;

**parametro di indicizzazione**

e' un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate;

**Euribor 3 mesi (/365)**

e' determinato mediante la seguente formula: Euribor 3 mesi base  $360 \times 365/360$ , dove il tasso Euribor 360 e' rilevato giornalmente da "Il Sole 24 Ore". L'arrotondamento del tasso e' fissato a tre decimali dopo la virgola. Qualora, alla data di determinazione del parametro stabilita come indicato, il dato suddetto non fosse rilevabile, si farà riferimento all'ultima quotazione disponibile da Emmi (European Money Markets Institute), Amministratore del tasso Euribor;

**Solidarietà tra i fideiussori**

e' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (SELLA LEASING S.P.A.) puo' rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore principale.